Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 10/09/2021

FATTO

Parte ricorrente afferma di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 30 maggio 2016, un contratto di finanziamento dell'importo di euro 15.000,00.
Contestualmente alla stipula del contratto di prestito personale, sottoscriveva, sul medesimo documento contrattuale, due distinte polizze assicurative. Tra di esse, parte ricorrente sottoscriveva, in particolare, la polizza denominata "*Credit life*", "*a copertura dei rischi derivanti da morte, invalidità permanete da infortunio, inabilità totale temporanea da infortunio o malattia (per i lavoratori autonomi) o disoccupazione (per i lavoratori dipendenti) e malattia grave (per i non lavoratori)*". In particolare, il premio assicurativo corrispettivo della polizza contestualmente stipulata, pari ad euro 1.228,00 (CPI) veniva capitalizzato dal finanziatore unitamente ad un importo di euro 350,00 (Commissioni di Istruttoria) e a 216,00 per spese di gestione ed incasso rata. Inoltre, il TAN e il TAEG riportati sul documento contrattuale erano indicati rispettivamente nella misura del 12,33% e del 14,48%.
Parte ricorrente richiama il contenuto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., dell'art. 1 d.l. 394/2000 e dell'art. 644 c.p, affermando che il costo della polizza assicurativa collegata va incluso nel TEG in quanto a) stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, b) la durata del programma assicurativo è coincidente con quella del finanziamento, c) la prevista copertura assicurativa svolge una funzione di protezione, sia pure non totale e non esclusiva del credito. Osserva, inoltre, che il TEG del rapporto era pari al 17,87%, superiore alla soglia usura del periodo. Da ciò, parte ricorrente fa discendere la nullità

della clausola relativa agli interessi con contestuale richiesta di restituzione delle spese e degli oneri sostenuti. Conclude chiedendo il rimborso dell'importo di euro 250,00 a titolo di spese legali.

L'intermediario, costituitosi, afferma che la polizza Credit Life che accompagna il contratto, benché contestuale alla stipula dello stesso, non è in realtà finalizzata a garantire il rimborso del credito.
Infatti, osserva che beneficiario esclusivo della copertura assicurativa era il solo ricorrente, il quale avrebbe potuto disporre della somma eventualmente versatagli a titolo di indennizzo a propria assoluta discrezione, per la finalità ritenuta più opportuna e senza il benché minimo vincolo di destinazione. Sul punto, richiama le risposte ai quesiti del novembre 2010 fornite dalla Banca d'Italia.
Tanto premesso, afferma che la polizza Credit Life presente nel caso di specie non è a tutela del credito né garantisce altrimenti diritti del creditore, essendone unico beneficiario il cliente assicurato, e non è obbligatoria, bensì facoltativa, come espressamente indicato nel contratto e confermato ulteriormente dall'esposizione del doppio TAEG. Infine, osserva che, anche qualora si volesse comprendere nel calcolo del TEG quanto trattenuto dalla banca per il collocamento della polizza, il TEG ricalcolato sarebbe pari al 15,87%, risultando comunque inferiore al tasso soglia di usura rilevato per la categoria di operazioni a cui si riferisce. Chiede, infine, il rigetto della domanda di refusione delle spese legali, poiché parte ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto alcuna spesa.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l'usurarietà genetica di un contratto di finanziamento e la conseguente applicabilità della sanzione civilistica della non debenza degli interessi, di cui all'art. 1815, comma 2, c.c., dei quali parte ricorrente chiede l'integrale restituzione, unitamente ai costi accessori. Chiede inoltre il rimborso delle spese di assistenza professionale.
Preliminarmente, il Collegio osserva che il contratto oggetto di controversia è stato stipulato il 30.05.2016, sicché nella specie trovano applicazione le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull'usura emanate nell'agosto 2009 e rimaste in vigore fino al 30.09.2016. Con riferimento alla tipologia di contratto di credito concluso dal ricorrente, le predette istruzioni dispongono che il calcolo del TEG sia effettuato in analogia a quanto previsto per il calcolo del TAEG e, in definitiva, con la medesima formula.
Avuto riguardo alle voci di costo che devono essere incluse nel calcolo, le istruzioni dispongono che "*il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza*". Con specifico riguardo ai premi assicurativi le predette istruzioni precisano che sono da includere nel TEG "*le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente*".
In aggiunta a quanto precede, merita di essere rilevato che Banca d'Italia ha fornito chiarimenti applicativi in ordine alla portata delle istruzioni emanate nel 2009, che recano analoga formulazione. In particolare, nelle "*Risposte ai quesiti pervenuti in materia di*

rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull'usura" del novembre 2010, l'Autorità di Vigilanza ha fra l'altro chiarito che i costi delle coperture assicurative sono inclusi nel computo del TEG in quanto si tratti di assicurazioni che garantiscono il rimborso del credito ovvero volte a "*tutelare i diritti del creditore*" e, alternativamente, obbligatorie per legge o per contratto per ottenere il credito o – comunque – per ottenerlo a determinate condizioni contrattuali, ovvero si tratti di polizze stipulate contestualmente al finanziamento.
Peraltro, la Banca d'Italia ha precisato che laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall'intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.
Secondo le predette Istruzioni, come chiarito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 250 del 09.01.2018, affinché i premi assicurativi possano essere considerati ai fini del computo del TEG è pertanto sufficiente che la conclusione del contratto assicurativo sia stata contestuale alla concessione del finanziamento, sempre che si tratti di polizze "*intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del credito*".
Nel caso di specie, il Collegio osserva che la copertura assicurativa in oggetto è stata stipulata contestualmente al finanziamento. Tale circostanza, infatti, risulta pacifica fra le parti. Per altro verso, la predetta copertura appare volta ad assicurare il rimborso del credito, avendo ad oggetto, in particolare, prestazioni pari all'ammontare del debito residuo ovvero delle rate in scadenza nel periodo di verificazione dei sinistri. Inoltre, la durata della polizza è pari a quella del finanziamento, l'indennizzo previsto corrisponde al debito residuo, il soggetto beneficiario è l'aderente ed è prevista una commissione a favore dell'intermediario. La resistente non ha fornito prova di segno contrario alla sussistenza di un collegamento fra polizza e finanziamento.
Tanto premesso, il TEG di cui trattasi risulta pari al 17,955%, valore che si colloca al di sopra del tasso soglia in vigore nel trimestre di riferimento per la categoria di prestito in esame, pari al 17,312%. Ai fini del calcolo: i) si è considerato l'importo totale del credito ricavato dal contratto pari a euro 16.228,00; ii) non essendo nota la data esatta di erogazione del finanziamento, si è tenuto conto della data di stipula; iii) si è tenuto conto, altresì, del fatto che l'importo della rata indicata in contratto (euro 330,00) è comprensivo delle spese di incasso pari a euro 3,00 a rata; iv) in corrispondenza di ciascuna scadenza annuale del rapporto, si è aggiunta la somma di euro 1,00 per spese relative alle comunicazioni periodiche previste dal contratto.
Verificato in tal modo uno scostamento di 0,645% punti percentuali rispetto al tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, devono essere restituiti al mutuatario.
Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di refusione delle spese legali poiché la domanda è sfornita di documenti giustificativi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA